

LIV.

TORNATA DEL 2 DICEMBRE 1891

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — Risultato della votazione fatta nella seduta precedente per la nomina di due commissari — Giuramento dei senatori Albini e Barsanti — Votazione di ballottaggio per la nomina di un membro nella Commissione di finanze — Svolgimento della interpellanza del senatore Alessandro Rossi al ministro di agricoltura, industria e commercio intorno agli intendimenti del Governo circa l'interdizione del lavoro domenicale — Risposta del ministro — Replica dell'interpellante — Giuramento del nuovo senatore Saredo — Seguito della discussione del progetto di legge: « Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello » — Rinvio all'Ufficio centrale degli articoli 206, 250 e 266 ed approvazione degli articoli 209, 252 e 258, dopo discussione nella quale parlano i senatori Auriti, Miraglia junior, Bartoli, Manfredi relatore ed il ministro guardasigilli.

La seduta è aperta alle ore 2 e 30 pom.

Sono presenti il ministro di grazia e giustizia ed il ministro di agricoltura, industria e commercio.

Il senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per la nomina di un membro nella Commissione di contabilità interna:

Votanti 72

Maggioranza 37

Il signor senatore Spalletti ottenne voti 55

» » Canonico » » 8

» » Alvisi » » 2

Altri voti andarono dispersi.

In conseguenza di che, avendo il senatore Spalletti ottenuto la maggioranza dei voti, lo proclamo eletto membro della Commissione di contabilità interna.

Risultato della votazione per la nomina di un membro della Commissione permanente di finanze:

Votanti 72

Maggioranza 37

Il signor senatore Tittoni ottenne voti 26

» » Paternostro » » 15

» » Righi » » 9

» » Rossi Aless. » » 6

Altri voti andarono dispersi.

In seguito di che, non avendo nessuno ottenuto la maggioranza dei voti, proclamo il ballottaggio tra i signori senatori Tittoni e Paternostro, che ottennero il maggior numero di voti.

Giuramento dei senatori Albini e Barsanti.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il senatore Albini conte Augusto, i di cui titoli di ammissione il Senato giudicò validi in una delle precedenti sedute, prego i signori senatori Manzoni e Cesare Cerruti di introdurlo nell'aula.

(Il senatore Albini conte Augusto viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

Do atto al signor senatore Albini del prestatato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo pure presente nelle sale del Senato il signor avvocato Olinto Barsanti, i di cui titoli di ammissione il Senato giudicò validi in una delle precedenti sedute, prego i signori senatori Cambray-Digny e Finali di introdurlo nell'aula.

(Il signor senatore Barsanti viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

Do atto al signor avvocato Olinto Barsanti del prestatato giuramento, lo proclamo senatore del Regno, e lo immetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Votazione di ballottaggio per la nomina di un membro mancante nella Commissione permanente di finanze.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «
Votazione di ballottaggio per la nomina di un membro mancante nella Commissione permanente di finanze ».

Si procederà al ballottaggio fra il signor senatore Tittoni ed il signor senatore Paternostro che ottennero i maggiori voti.

Prego il signor senatore segretario Verga C. a fare l'appello nominale.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. fa l'appello nominale.

L'urna rimane aperta.

Interpellanza del senatore Alessandro Rossi al ministro di agricoltura, industria e commercio intorno agli intendimenti del Governo circa l'interdizione del lavoro domenicale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interpellanza del senatore Ales-

sandro Rossi al ministro di agricoltura, industria e commercio intorno agli intendimenti del Governo circa l'interdizione del lavoro domenicale.

Il senatore Rossi Alessandro ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Il Senato ricorderà come si è discorso di legislazione sociale nelle tornate del 20 e 21 giugno sul bilancio d'agricoltura; e l'onor. Chimirri ricorderà come nella sua replica alle mie osservazioni, pur serbando quella cortesia che gli è abituale, disse che io portava nelle mie opinioni un'ostinazione da Farinata, e le mie opinioni paragonava a vecchie monete fuori di corso. (*ilarità*).

La questione allora era incidentale, non insistetti; l'onor. Chimirri concentrò le sue convinzioni sulla legge per gli infortuni, ed io rimasi colle mie.

Ma, avendo oggi il destro di quest'interpellanza, sento il bisogno di rendergli conto della mia scarsa fede nelle leggi sociali col dirgli che mi pareva, e mi pare, che nelle medesime in genere prevalga un desiderio di una male intesa popolarità, o l'espressione di timori esagerati piuttosto che una sincera benevolenza sociale, e un sano criterio di equità di classi.

Se così fosse, noi arriveremmo a distruggere quanto resta ancora di regime paterno tra noi, che non contiamo tiranni, e dove il regime paterno non guasta, e di creare inoltre dei privilegi dal basso dopo che li abbiamo aboliti dall'alto.

Ecco i motivi, onor. Chimirri, che mi dettavano le osservazioni del giugno passato e che oggi le rinnovo, tanto più in quanto che sono coteste leggi intese a soddisfare interessi e bisogni puramente materiali senza nessuna idea spiritualista. E questo è già un primo svantaggio per riuscirle utili.

Qualche amico mio si potrebbe meravigliare che avendo io questa opinione oggi venga a lodare se non a proporre una legge sul riposo domenicale.

Farò vedere che non muto e già fin d'allora dopo avere criticate le leggi in corso io diceva al Senato queste precise parole:

« Io capirei se in Italia si avesse cominciato a rendere obbligatorio il riposo festivo. Io sarei contento se l'onor. Chimirri portasse avanti al

Senato una simile proposta al riaprirsi della sessione ».

Gli è, o signori, che il popolo sente non meno il bisogno d'ideali; chi ne conosce il cuore ed ha vissuto mezzo secolo tra esso non può pensare diversamente.

L'ideale ha costituito e costituisce la grande potenza morale del cristianesimo, gl'ideali furono mai sempre la leva dei veri riformatori.

Senza ideali non si può nè riformare, nè rinnovare, nè quietare; perchè nè i Codici nè le baionette basterebbero al loro posto.

Ecco perchè avendo in questi giorni rilevato da più giornali che il Governo attendeva a preparare una legge sul riposo domenicale, io dalle mie fabbriche telegrafai al ministro parole di applauso. E non avendone ricevuta risposta, mi sono permesso la interpellanza.

Questo basti per assicurare il Senato che non udirà un discorso pietista, il mio discorso nelle sue linee generali sarà conforme allo spirito del tempo.

Sì, ideale io considero un progetto di legge su questo argomento; ideale, ma pratico, ma codificabile, buono per l'igiene, buono per la finanza, poichè sarebbe utile a diminuire i degenti agli ospedali, e i detenuti alle carceri; d'indole altamente morale, non porterebbe nocimento a nessuno, tenderebbe a restaurare la famiglia nel popolo, tanto più dopo che l'assorgere delle grandi industrie ha quasi soppresso il lavoro a domicilio e tanto più dopo che una certa scuola da mezzo secolo in qua si è immaginata di frapporre una selezione tronca tra capitale e lavoro che vuol dire tra padroni ed operai, fra mente e braccia.

È singolare come nello spirito delle leggi emanate e delle leggi in corso venendosi in tutte a costituire una tutela per gli operai se si elude il riposo domenicale si costituirebbe una tutela per i padroni. Perchè si contrasterebbe al riposo domenicale la sanzione legale? Non è forse negli usi e dovrei dire nei costumi di tutto il mondo civile? Non l'osservano già gli Stati, la burocrazia, i tribunali, i corpi costituiti, le scuole, i corpi elettivi, la immensa maggioranza delle officine, delle fattorie?

Ma provatevi un po' a indire un plebiscito! Io credo che avremmo il 90 per cento delle adesioni popolari.

La Germania, che nel 1888 ha ricorso al suf-

fragio universale pel riposo domenicale, ha avuto l'adesione di due terzi dei corpi costituiti, di due terzi dei padroni, dei commercianti, degli industriali e agricoltori, e di tre quarti degli operai.

E ancora: Qualora voleste fare questo plebiscito scegliereste il giorno di domenica, come giorno di riposo.

Decalogo nel cristianesimo, ritenuta come cosa indiscussa la interdizione del lavoro festivo nel medio evo, essa comincia già a comparire nella legislazione degli Stati, come vedremo.

E oggi pochissimi sono coloro i quali non trovino in questo argomento materia legislativa. Creato un diritto per i lavoratori deboli, oggi stiamo pensando ai lavoratori adulti come nella legge sugli infortunati, ma nessuno spirito educatore emana da codeste leggi; nessuna idea che faccia appello all'energia, alla coltura, alla educazione morale per cui possa divenir grande un popolo. Ancora, codeste leggi vengono balstrate nei Parlamenti, dalla Camera alta alla Camera bassa e viceversa, come vediamo in Francia e un po' anche in Italia.

E si studia il modo dell'applicazione, si studia il modo di formarne il costume, mentre in una legge pel riposo domenicale il costume sarebbe già largamente e da tempo immemorabile stabilito.

Quali sono le cause di questo enigma?

Sono due: anzi, non cause, contraddizioni, equivoci.

Primo: equivoci della libertà economica; secondo: contraddizione, equivoci della libertà civile.

Un nostro economista, ex-deputato, diceva « come nella società italiana serpeggia una tacita convenzione di universale ipocrisia ». La sentenza è audace, scettica; vediamo se in qualche guisa non si applichi anche all'argomento che oggi trattiamo.

Equivoci nella libertà economica. Chi può negare che la scuola di Manchester, creata pel Continente, non sia stata sempre un campo aperto di contraddizioni in continuo cozzo coi fatti?

Già si riconosce da moltissimi che l'assurgere del socialismo di Stato sia dovuto agli effetti degli abusi della libertà economica. Come poteva durare? Proclamata la lotta fra forti e

deboli, la scuola additava da lungi la fratellanza finale dei popoli, ma è venuto un giorno in cui essa si è trovata affratellata coi seguaci di Carlo Marx.

Fu detta la *scuola del ventre*; infatti sotto gl' impulsi naturali dell' individuo si venne trasformando la libertà in arbitrio a cominciare dallo strazio delle donne e dei fanciulli a cui dovettero riparare le prime leggi inglesi sul lavoro, quelle leggi che furono come i primi albori del socialismo di Stato.

Lo Stato trascinato per una china fatale da conflitti d' interessi, di nazioni e di classi, arma il braccio del legislatore ad intervenire in ogni ramo della umana attività mettendo in un fascio buoni e cattivi, acerbi e maturi, volenti e nolenti e intanto la libertà vera rimane tra due nemici: da una parte il liberalismo economico, dall'altra il socialismo di Stato, onde io mi trovo, onorevole Chimirri,

. . . . intra due brame
Di fieri lupi egualmente temendo.

Ma ecco che infuria nel mondo una vera reazione contro gli economisti dottrinari, una corrente di tutela universale.

La libertà è divenuta pedagogica, ma domando io: rimbambisce il mondo per questo?

Tutt'altro, o signori! Poichè i legislatori si trovano davanti a due fatti; da una parte, l' impotenza dei limiti; dall'altra la ingratitudine dei tutelati.

Ecco i motivi del mio scetticismo di giugno e nemmeno Ella, onor. Chimirri, può sottrarsi a questa corrente, lo stesso onor. marchese Di Rudini ha dovuto dichiarare a Milano il suo interesse a procedere innanzi nella legislazione sociale! Ebbene io dirò: innalzate le menti; *excelsior!* e poichè leggi sociali in ogni modo ci devono essere, mentre quella degli infortuni si trova sotto i dolori del parto, proclamando un dì di riposo su sette, si proclami la tregua di Dio!

Il riposo domenicale sia farmaco, sia correttivo, sia tonico ad altre leggi più incerte e più deboli.

Pur troppo occorreranno delle vittime e le avrete dal divorzio completo coi padrini del socialismo di Stato.

Per fortuna gli illustri capi ortodossi tra i

quali io annovero degli amici personali carissimi sono in dissidio tra loro.

Sorgono tra di essi le sette. Sorge una scuola luterana che non chiamasi la riforma; chiamasi *Revisione delle dottrine economiche dopo Adamo Smith*, un nuovo decalogo, cioè, e chi lo enuncia è uno dei loro: Maurizio Block.

Pazienza se gli oppositori si avanzassero in nome di un' Italia anemica dicendo: Se non si lavora il lunedì, il martedì, il mercoledì in Italia, perchè volete sopprimere il lavoro festivo? Ben altre cause, direi, ha l'anemia.

Altri dicono: avanti alla domenica coi *bazars* ambulanti delle merci deprezzate del 40, del 50 e del 60 per cento nei fallimenti delle città; venite ad invadere alla festa i mercati rurali; venite a fare la concorrenza a quelli che a porte chiuse pagano la ricchezza mobile. Pazienza! Son piccoli fatti, onde si onora la libertà travisata. Ma vengono gli ortodossi i quali tirano la somma del lavoro perduto durante la domenica e dicono: Una legge naturale regola la produzione sulle basi dell' offerta e della domanda; il massimo ed il minimo spetta ai consumatori il determinarlo: *pectite genua!* e definiscono il riposo domenicale come *proposto da socialisti empirici sotto parvenze filantropiche allo scopo di frenare la produzione*. Essi così esaltano la loro coscienza di uomini liberali e sdegnano i particolari di una legge o dell'altra; perchè hanno il loro decalogo, uno, perfetto, infallibile; tutto lo scibile economico deve passare per là come se si trattasse di formole algebriche; e lo dicono.

Noi che intendiamo altrimenti le leggi economiche, presentiamo il riposo domenicale come un messaggero di pace, educatore, confortatore della vita.

Essi: *homo homini lupus*, la legge di bronzo di Lassalle.

Il capitale coacervato presso vecchi popoli lavoratori non cura gli eccessi della produzione, appena trova dei mercati nuovi da occupare? Essi intervengono e dicono (e qui riferisco parole loro testuali): Non spegnete i fuochi notturni, altrimenti voi produceste il rincaro degli oggetti e delle cose ai poveri consumatori; non togliete alla donna i mezzi di portare un'aggiunta al salario del marito; altrimenti favorireste il concubinato; rispetto alla libertà! *pectite genua!*

Ebbene il Malthus, o signori, nota l'aumento della popolazione in proporzione geometrica con uno, due, quattro, otto, sedici, e nota lo aumento della produzione in proporzione aritmetica 1, 2, 3, 4, 5. Malthus conchiude: Non generate; e gli ortodossi dicono: Lasciate andare la natura delle cose, il genere umano deve produrre, deve esso poter provvedere a sè stesso, spingere o frenare è cosa sua.

Onde mostrare le conseguenze di questa condizione di cose, io non farò la storia dell'Internazionale dal primo Congresso di Ginevra del 1866 in qua. È passato un quarto di secolo ed è bastato a che i congressi operai si sieno ormai mutati in congressi socialisti. E vi stanno divisi in due schiere organizzate.

Da una parte gl'individualisti i quali contano sulla loro propaganda, respingono le leggi, intendono conquistare lo Stato dal quale disdegnano ogni aiuto.

Dall'altra parte i possibilisti i quali nello Stato intendono di fortificarsi colle leggi sue ed impadronirsi del medesimo mediante il suffragio universale.

Quelli a palle di fucile, questi a palle elettorali. Così dicono apertamente.

Abbominazione della libertà! gridano gli ortodossi.

Sfida di buon augurio, quella dei possibilisti! dicono i restauratori delle buone leggi economiche, perchè il loro programma suppone una forte educazione politica, ed un fondo di coltura intellettuale e morale senza della quale nemmeno il regno dei Ciompi non dura.

Ne nasce da questo conflitto un dualismo interessante. Da una parte dei capi audaci, intelligenti, che conducono questi sodalizi; dall'altra uomini di Stato i quali sono tratti da uno istinto di conservazione a reagire come in Francia proibendo l'internazionale e dappertutto colle leggi sociali, ma come sono più o meno educati alla scuola liberista, si trovano impigliati nelle contraddizioni quali io ho narrato.

I capi dicono: il mondo spetta ai lavoratori. Questa che è una legge antica di Dio è una sentenza a cui possiamo immediatamente noi sottoscrivere, ma essa sgomenta gli ortodossi, inquantochè essi calcolano i produttori come semplici istrumenti della gran maggioranza, dicono, dei consumatori. Ed ecco il bel risultato che i prezzi delle cose sono da un decennio

diminuite del 25-30 per cento, e noi vediamo diminuirsi i consumi, emigrare la gente.

Uno dei loro, già fin dal 1853, Luigi Reybaud, non aveva dichiarato che il socialismo di Stato era morto e sepolto? ora essi dicono che non vi ha una questione sociale, ma soltanto una questione morale. Lasciano avvedutamente da una parte il socialismo scientifico che li condanna, a principiare da Bismarck, loro fiero nemico, apostata della scuola di Manchester, per scatenarsi contro il collettivismo di Marx.

E giù fendenti sulla rivoluzione sociale. Sono parate inutili, la pienezza dei tempi da loro promessa non viene, i dommi annebbiano, si torna all'antico.

Non si danno per vinti tuttavia.

L'interdizione del lavoro domenicale essi la paragonano alla istituzione delle mete e dei calmieri; ma voi vedete, o signori, che anche le mete e i calmieri tendono a ritornare e sono domandati dagli stessi consumatori; i monopoli dei sindacati son prodotti dall'opera loro. Allora si acquetano di sottoporre il problema ad un verdetto internazionale.

Essi, già cosmopoliti, conoscono le difficoltà di accordi internazionali e dicono: sarà tempo perduto. Ma sorgono a legioni coloro i quali lamentano le conseguenze di queste false dottrine, non vogliono che vada ulteriormente compromessa la sicurezza materiale e morale dei lavoratori, vittime della concorrenza straniera e domandano quindi che per le nazioni giovani, inesperte alle grandi lotte, si preparino delle armi di difesa.

In verità, le antinomie sociali formano le più grandi difficoltà per gli accordi internazionali. Ammiro gli amici della pace universale, ma credo che non vedrà mai la luce un Codice internazionale, nè un Codice sociale per tutti i popoli civili, come non potrà mai sorgere una dogana mondiale, poichè a piaghe universali non si possono dare rimedi comuni, nè tirare delle linee uniformi per tutti.

Ed allora, o signori, ammessa la necessità di legislazioni particolari, sorge, come base costante, la difesa; dite la parola senza orpelli: il protezionismo, che è la negazione, l'aperta contraddizione con una scuola la quale considera la società come un atomismo, non come un corpo vitale, integrale, facente parte da sè;

perchè ogni Stato come possiede un'arte, una letteratura propria, ha ancora agricolture, industrie, commerci e navi, le quali formano una sua specialità particolare quale procede da Dio che ha fatto le nazioni.

Invano dunque, o signori, si tenta d'incorpore la questione economica; la quale sta in fondo alla questione sociale, ond'è a quella che bisogna avvertire prima di attendere la soluzione di questa, pena il sociale naufragio.

Tornando ora agli equivoci, i quali si commettono nella interpretazione della libertà civile e diciamo pure politica, i fisiocratici hanno avuto questa singolare fortuna, che alla metà del secolo presente per breve ora paresse tenuta alla medesima fonte battesimale fisiocratica colla libertà economica anche la libertà civile. Ma per restringerci al nostro argomento abbiamo questo a notare, che il riposo di un giorno in 7 è ormai ammesso da tutti, meno gli anarchici. I socialisti nel gran Congresso loro di Parigi nel 1889 fissarono al punto secondo e terzo del loro programma una tal quale costituzione a questo proposito, dove s'istituiscono degli ispettori internazionali, i quali vengono notificati ai singoli sodalizi delle nazioni per via diplomatica.

Questi ispettori hanno diritto di penetrazione nelle fabbriche, nelle officine, a fine di redigervi processi verbali, pronunciare delle condanne, e di trattare insomma il riposo del lavoro nello stesso modo degli ispettori delle case insalubri. Ma come la loro base era di stabilire un qualsiasi giorno settimanale, sorsero i socialisti tedeschi a dire, che per rendere il verdetto esecutivo, bisognava fissare anche il giorno, bisognava scegliere la domenica. Ed essi già lo avevano dichiarato ai loro sodalizi, quando con la circolare 4 febbraio 1891, dovendo destinare il giorno per la manifestazione operaia annuale, stabilirono non il 1° maggio, ma la prima domenica di maggio.

Io vi racconto un piccolo aneddoto. Il presidente della Corte di Dunai, avendo dovuto giudicare in Francia un capo socialista arrestato in seguito ai fatti di maggio, questo domandò che nel processo verbale venisse scritto che sarebbe buona cosa restituire le leggi della Chiesa del medio evo, le quali incoraggiavano le feste e assicurava che oltre alle cinquantadue

domeniche c'erano altri trentotto giorni feriali, quindi per gli operai novanta giorni di riposo.

Mi abbondano in argomento da ogni parte documenti. Io ho qui gli atti dei Congressi di Bologna e di Milano della Lega italiana di mutuo soccorso tra i commessi di commercio.

Il Congresso di Bologna del 7 dicembre 1887 afferma che il riposo domenicale è una necessità, sia per riguardo all'igiene, che alle legittime esigenze sociali ed economiche, e fa voti affinché tutte le società delegate continuino pratiche presso i principali onde compatibilmente con le condizioni locali del commercio concedano il riposo festivo ai propri commessi, o quanto meno accolgano il metodo del turno nel riposo festivo settimanale almeno nei mesi di minor lavoro.

Poi questo stesso Congresso si è ripetuto a Milano il 25 ottobre 1890 e ha riconfermato gli ordini del giorno precedenti, stabilendo il riposo periodico completo di una giornata ogni settimana nel corso dell'anno per i commessi o agenti di commercio.

A Milano havvi una Lega nazionale per il riposo festivo che conta cinquecento soci tra impiegati, operai ed artieri, che al 15 dicembre 1890 si è riunita al teatro della Canobbiana ed ivi ha deliberato non il riposo festivo come è l'insegna della società, ma ha deliberato il solito giorno per settimana.

E qui permettete che a mostrarvi il lato vano di tale proposta io venga ad un esempio tutto popolare.

Come i socialisti tedeschi al Congresso di Parigi a non fissare il giorno, protestano i barbieri di Roma (*Ilarità*), che perfino nel pomeriggio della domenica sono obbligati a tenere bottega aperta perchè se la chiudono i clienti passano alla bottega del loro vicino.

A Parigi ancora all'epoca dell'Esposizione del 1889 il Circolo popolare si è riunito a questo scopo. Lo presiedeva Leone Say, con lettere adesive di molti uomini illustri, di Gladstone, di Harrison ed altri, e vi si tennero discussioni in proposito, da esteri intervenuti, molto elevate per venire a capo di tre deliberazioni delle quali do lettura:

« 1° Il riposo domenicale è possibile a diversi gradi in tutte le industrie. La domenica è il giorno che conviene maggiormente ai padroni

ed agli operai ed è bene che il riposo sia quanto è possibile per tutti;

« 2° Quando il riposo alla domenica non può effettuarsi per ragioni tecniche o di altro genere, esso deve essere sostituito da altri giorni di congedo in modo che l'operaio abbia 52 giorni di libertà all'anno a intervalli uniformi;

« 3° Urge raccomandare ai padroni di dare la paga agli operai in un giorno che non sia il sabato o la domenica ».

A Parigi ancora la Federazione internazionale per l'osservanza della domenica, che ha il suo segretariato generale a Ginevra ed ha moltissimi uffici sparsi in tutta l'Europa e due anche in Italia, l'uno a Torino, l'altro a Napoli, ha fatto il suo programma nei seguenti termini: « Salute fisica intellettuale, vita di famiglia, moralità, sollievo dello spirito, elevazione dell'anima, protezione dei deboli contro gli interessi egoistici, sollievo al lavoratore, produzione industriale per lo meno altrettanto grande e lavoro meglio eseguito, minori scioperi durante la settimana, prosperità nazionale, riposo e libertà per tutti, pace sociale ».

È un programma vasto che, ad un certo punto, potrebbe dirsi anche esagerato.

Ma io condono anche la esagerazione dove unendosi in un provvedimento il ristoro dei muscoli con quello dell'intelletto, si costituisce quel valore che Romagnosi chiama *il valore civile* degli operai.

In altro modo a che pro istituire circoli popolari, biblioteche popolari?

Havvi Macaulay che dice: « Il riposo della domenica è una delle condizioni dell'avvenire dell'industria, pena l'indebolimento intellettuale, morale e fisico, tale essendo la sua influenza sulle future generazioni operaie ».

Che dirò dei dettami della scienza fisiologica che qui in Senato ha così illustri cultori? Non è mio tema, e crederei parlandone io di abbassarlo; ho letto con vero interesse, benchè, in alcuni punti esagerato, il trattatello pubblicato da Angelo Mosso sulla fatica dell'uomo.

Un senatore, nuovo eletto, non ancora convalidato, ha tenuto in proposito una conferenza a Milano pochi mesi or sono. E ci fu un congresso *ad hoc* a Limoges nel 1890 dove il belga dottor Naplas narrò un esperimento fatto da Peterkoff e Voigt sopra un operaio robusto chiuso a lavorare in una camera pneumatica,

dove fu misurata la fatica durante nove ore di lavoro toltone l'asciolvere e il riposo; dal quale esperimento risultò necessario, ogni sei giorni, uno di riposo. Qui avrei sotto mano a citare un distinto igienista della Università di Napoli, il quale dice:

« Il motivo della necessità del riposo domenicale è duplice: da una parte è richiesto dall'igiene perchè all'operaio sia dato agio di ripristinare le sue forze fisiche, e dall'altro canto lo domanda la morale, ecc., ecc. ».

Signori! Presso i popoli forti dove gli equivoci non hanno presa, dove il timore di singolarizzarsi non c'è, dove esistono delle forti convinzioni, ad esempio agli Stati Uniti d'America, voi vedete i *Cavalieri del Lavoro*, che è un'Associazione di più centinaia di mille mettersi d'accordo col cardinale Gibbons, arcivescovo di Baltimora; voi vedete in Inghilterra il cardinale Manning perfettamente dell'avviso delle *trades-unions* che sulle questioni del lavoro il cristianesimo non ha bisogno dei socialisti per affermare i diritti e la santità del lavoro.

E mi rincresce che non sia qui il rappresentante italiano alla conferenza di Berlino, perchè io vorrei domandargli se quando, al lato di Guglielmo II ci era il principe vescovo Kopp a propugnare le mozioni che la conferenza proponeva, primi per lui quelli d'ordine morale come quello del riposo domenicale, la sua sottana scomparisse in confronto dell'uniforme di un ministro di Stato.

Così diceva Guglielmo II: « essere uno dei compiti dello Stato garantire la conservazione della salute, l'osservanza dei comandamenti della morale, l'introduzione della giornata normale di lavoro e del riposo domenicale obbligatorio ».

Guglielmo II fece discutere alla conferenza di Berlino il riposo domenicale e quando smontata l'architettura della conferenza internazionale, rimase una parata e niente altro, allora il governo germanico d'accordo col suo parlamento ha proposta, ha deliberata e compiuta la legge sul riposo domenicale.

Luminoso esempio che l'argomento di cui trattiamo forma ampiamente materia legislativa.

In conclusione tutti sono d'accordo sulla necessità del riposo di un giorno su sette.

Ma poichè si tratta di stabilire la domenica vediamo di fronte il sentimento cristiano e il sentimento dei rappresentanti del libero pensiero.

L'aspetto cristiano, sia pure, non dello Stato, ma dentro lo Stato.

Non fermiamoci al fatto esistente che la grande maggioranza dei cittadini o praticamente o teoricamente osserva il riposo domenicale.

Neghisi pur anche se vuolsi il titolo di cristiano allo Stato. Non esiste meno in tutto il mondo civile riconosciuta la base, la natura, la necessità, il fatto, la legge, per cui il mondo civile si regge sul Vangelo.

Nessuno ha pensato o potrebbe pensare, sarebbe ben strano, di fargli lo strappo della domenica. Ci furono le decadi in Francia, ne parlerò.

Lasciamo da parte anche i rapporti giuridici tra Chiesa e Stato.

Nulla si guadagna a smorzare il senso sovranaturale del cristianesimo nella mente del popolo facendogli credere o supporre che non sia punto necessario ai suoi legislatori. Non fosse altro, la credenza della sua necessità anche quando non sembrasse raggiungere l'altissimo suo scopo, non sarebbe atto di buona politica. Non si capisce perchè si faccia carico ad un cattolico di essere osservante, mentre non ne facciamo nessuno agli evangelici, anzi si fa un pregio se sono osservanti ai protestanti ed anche agli ebrei.

Come agli osservanti ed ai credenti, devesi ogni rispetto anche ai rappresentanti del libero pensiero; essi pure acquisiti non già alla domenica ma al riposo d'uno su sette giorni.

Ebbene a me pare che anche essi siano in contraddizione in questo che per non voler violare la libertà del padrone, violano la libertà dell'operaio e con essa il principio democratico.

Non pare tuttavia ai tempi in cui siamo che le libertà spirituali abbiano quella fortuna che avevano in Francia prima dell'avvicinarsi del 1789; oggi i tempi sono divenuti utilitari, opportunisti, più che mai egoisti.

Io ricordo di aver letto che un libero pensatore, un industriale di Parigi, il signor Trystram ai suoi operai imponeva il lavoro di domenica, e li obbligava a non lavorare il lunedì. Però alle ultime elezioni generali quando si sono fatte le nomine politiche parmi che l'abbiano lasciato

fuori dal corpo legislativo. È un segno dei tempi, e se mi permettete un'espressione significativa, nè anche le bisticche del venerdì santo son riuscite a fondare una scuola. E finora tanto nemmeno la cremazione dei cadaveri, poichè non si osano toccare le eroiche spoglie di Giuseppe Garibaldi. (*Movimento*).

Nè suppongo miglior fortuna ai liberi pensatori come corpo collettivo. Havvi a Parigi la Federazione internazionale dei liberi pensatori. Questi hanno fatto il loro primo congresso a Parigi nel 1889, e stabilirono che un secondo congresso dovesse tenersi in Ispagna nel 1891, nella Spagna che è il paese particolare dell'Inquisizione.

Ebbene il 2° congresso della Federazione dei liberi pensatori andò abortito. Una loro circolare di mesi fa l'annunciava avvertendo che verrà tenuto invece nel 1892, nell'anno, cioè, del centenario di Cristoforo Colombo, un eroe credente, che sta per essere canonizzato.

Io porto questi fatti per far vedere le contraddizioni del tempo, perchè in que' giorni il Consiglio municipale di Parigi, il quale non è certo composto di trappisti, ordinava che i lavori che si facevano domenicamente nelle cloache della città non si potessero più fare di domenica, e che tutti gli impiegati e gli operai municipali di Parigi la domenica avessero il loro giorno di riposo.

Ives Guyot, ministro dei lavori pubblici in Francia, fu poco tempo fa interpellato alla Camera se non voleva accordare agli impiegati ferroviari, forse in seguito agli scontri che oggi si fanno più frequenti, un razionale riposo nella domenica. E via dicendo taccio d'altri fatti.

Sindacate in tal modo tutte le manifestazioni della libertà, tutto anche altrove concorda a persuadere il Governo italiano a studiare una legge che sia civile, sincera, osservabile, virile, non una delle solite leggine impuberi a cui io alludeva nel passato giugno. (*Ilarità*).

E per finire, io dovrei dire poche parole sulla legislazione in proposito degli Stati che all'onorevole Chimirri devono essere notissime. Intanto internazionalmente non si è fatto nulla; la Svizzera ha tentato e non riuscì nel 1889, venne sopraffatta dalla Germania nel 1890, ed anche la Germania, come si vide, non è riuscita.

E qui c'è un fatto, a narrare della Svizzera, perchè a me piacciono gli esempi della libera

Svizzera, dati co' suoi referendum popolari che non si oserebbero altrove.

Ai preliminari del Consiglio federale di Berna quando si trattò di unire la Conferenza, fra gli altri provvedimenti, questo del riposo domenicale fu votato ad unanimità. Quali erano i due principali suoi promotori? Il Decurtius in nome dei diseredati e dei deboli, per cui venne lodato poi dal cardinale Iacobini, e il Tavon che era l'organo dei radicali ginevrini.

E quando nel 17 maggio 1889 s'indirizzarono all'assemblea di Francia perchè volesse mandare due delegati alla conferenza di Berna, chi nominò l'assemblea legislativa di Francia? Nominò il deputato Lyonnais radicale, e il conte De Mun rappresentante del partito cattolico.

Ma tornando alla rassegna legislativa premetto che, chi viaggiò nel Regno Unito, ove certo sono stati parecchi dei nostri colleghi, potrà attestare, specie nelle Contee provinciali, quanto sia elevato in quei paesi il rispetto domenicale nelle tradizioni, nei costumi, nella educazione. Là, dove non si sente l'atto religioso, si sente da tutti l'atto civile.

Degli Stati Uniti d'America l'onor. Chimirri deve ben conoscere quale immenso sviluppo vi abbiano le *leggi domenicali* e le *scuole domenicali*, eppure di quella grande nazione non può dirsi che trascini seco le tradizioni pesanti del medio evo; si può chiamarlo un popolo di cento anni, un popolo moderno, un popolo che si è formato, fuggendo dai lidi europei l'intolleranza religiosa; ma per contro negli Stati Uniti d'America, se troverete i cittadini ascritti a cento religioni, sarà difficile di trovarne molti che non ne abbiano nessuna, come in certi paesi avviene. Lo stesso Congresso ivi prega o fa pregare Dio pel bene della patria americana.

La Germania! sopra 155 articoli ed otto mozioni che costituivano il lavoro preparato per la Conferenza di Berlino, la legge sopra il riposo domenicale era la mozione prima. E poichè questa in Germania è passata in legge, viene interdetto il lavoro domenicale nelle miniere, nelle cave, nei magli, negli alti forni, nelle fabbriche, nelle officine, negli arsenali e nei cantieri; a Pasqua, Pentecoste e a Natale stanno 48 ore in riposo; impiegati, fattorini e commessi del commercio, la domenica, non devono lavorare più di 5 ore e queste all'infuori

del tempo delle funzioni religiose. Poi vi hanno disposizioni nella legge con particolari obblighi e sanzioni e riserve ministeriali, nonchè di estenderla anche ad altre categorie. Le quali prescrizioni poi vengono disciplinate con razionali ammende.

Noi in Italia facciamo sempre le cose grandi, come nella legge sul lavoro dei fanciulli, dov'è senz'altro distribuito il carcere all'industriale che la dimentica, e viceversa poi non si applica nè la prigione nè l'ammenda; in Germania vi è la sola ammenda e la fanno pagare. Nè li finisce la legge, perchè nel febbraio del 1891 la Commissione parlamentare del Reichstag intese a fissare che i negozi, i magazzini siano chiusi alle ore undici della domenica.

La Svizzera ha accettato il principio; il ministro ne conosce la legge. L'Austria-Ungheria si è, per così dire, parificata in questo alla legge germanica.

La Spagna ha assegnato un riposo alle donne e ai fanciulli.

Anche nel Belgio la legge del 13 dicembre 1889 ha fatto altrettanto. La legge non ha potuto andare più in là cogli adulti per opposizioni politiche; ma mi sembra che basti questa cronologia per confortare il nostro argomento di natura legislativa.

Alla Conferenza di Berlino del 1890 soli a non votar la domenica furono i francesi e gli italiani.

In Italia fino ad ora il Parlamento è rimasto muto; era ben naturale la voce corsa che il Governo studiasse il grave argomento; dopo la Conferenza di Berlino ha il compito di farlo.

In Francia al contrario la proposta ha avuto già un pieno svolgimento che additerò nei suoi particolari rapidamente. Nella Camera francese, la Commissione parlamentare nella tornata del 5 febbraio 1890 propose il solito riposo che io chiamerei animale, quello di un giorno su sette, cioè ogni sette giorni le fabbriche, le officine, i negozi sarebbero obbligati a dare un giorno di riposo ai loro operai.

Il deputato De Mun sorse a proporre che si fissasse la domenica, Waddington, relatore, rispose che desiderava egli pure la domenica per ragioni morali, sociali ed anche religiose.

Di dissidio sull'argomento nessuna parola.

Egli diceva: voi vi rivolgete al braccio secolare non per imporre le vostre credenze, ma

l'osservanza di esse. Noi vogliamo ottenere la santificazione della domenica dal progresso dei costumi. Così Waddington; così la rivoluzione del 1789 che aveva sostituite le decadi alle settimane, ha poi visto che una spada in breve ora ha bastato a sconsecrare quel progresso di costumi.

E la Camera respinse, ma con una forte minoranza, cioè di 210 contro 304, la domenica.

Nel luglio la legge tornò al Senato. Il senatore Chesnelong propose anch'egli la domenica; disse che il riposo domenicale è già nei costumi, e che nelle famiglie dove la domenica il focolare è spento, ne rimane vulnerata la morale. Giulio Simon, anch'egli delegato alla Conferenza di Berlino, gli rispose che individualmente egli era parimente persuaso della domenica, che però egli parlava come filosofo risponde ad oratore cattolico, e che egli bensì era stato delegato a Berlino, ma che non aveva perciò inteso di dover legare la Francia alle opinioni sue. Ed il senatore Tolain, altro delegato a Berlino, aggiunse il *momento non essere opportuno*.

Vedete, o signori, quanto coraggio, quanta sapienza di legislatori. E così adunato il Senato il 5 novembre ultimo, votò ancora l'art. 5° della legge, il quale lascia il giorno di riposo alla scelta dei padroni. Così il Governo a difendere il riposo dovrà tenere conto secondo le diverse fabbriche ed officine dove sono i riposi del lunedì, del martedì e via dicendo. Che ve ne pare?

In ogni modo a tutt'oggi questa è la legislazione.

La teoria del riposo si è fatta universale: l'applicazione pratica avanza per forza di attrazione. La scuola di Manchester fa le grinze e la libertà civile è troppo forte per nascondersi dietro gli equivoci, dietro al bigottismo della libertà.

Si dice: l'intervento dello Stato! Io ne ho già parlato in principio del mio discorso, ne sarei ben io il primo avversario, non ho mai mutato d'avviso. Pur troppo quante cose visono obbligatorie nella vita del cittadino italiano! In quante cose assai men lecite non interviene lo Stato anche al di fuori della legislazione sociale? E perchè così come sta, lo Stato non vorrà un giorno sacro al riposo, sacro alla famiglia, all'educazione fisica e morale, e dell'intelletto, un giorno sacro alla società?

Si vantano i progressi della civiltà, ma in verità io credo che la legge del mondo moderno, riguardo all'umanità, non è molto differente dalla legge del mondo antico. *Elargissez Dieu!* diceva, parmi, Diderot. Cosa ne direbbe Diderot un secolo più tardi quando il mondo intero è tutto occupato dal ferro, dal carbone, dall'oro, da sindacati, da arbitraggi, da borse, onde si può dire quasi che l'*Angelica farfalla* non ha più un sito libero ove posar tranquilla le sue ali?

Io torno in sul finire ai miei primi passi. Io non conosco le intenzioni del Governo; ma son certo che le parole che in umile forma ho pronunciate resteranno quasi a sentinella di un avvenire migliore. Non mi commuoveranno le parole d'im maturità, di opportunità e simili. A me basta bandire quella che credo verità, e con essa quanto risponde alla coscienza mia.

Io vorrei che questa legge desse quando che sia lo spirito alla legislazione che chiamate sociale, ne fosse come il protoplasma, ne fosse il quadrante.

Nessuno pensa a sopprimere la questione sociale, ed è utile, è fortificante, è bene che questione sociale ci sia. Fino a ieri essa era di tutti i tempi; sulla fine del secolo decimonono le grandi invenzioni l'han fatta di tutti i luoghi.

Ebbene, o signori, preparando il passaggio voluto da questa epoca di transizione per giungere a un nuovo assetto di civil convivenza, pensate se non sia compito del legislatore illuminato, prudente, quello di portare un olio balsamico su queste piaghe sociali, le quali si possono bensì lenire, curare, ma che non è dato a nessuna legge, a nessuna forza umana di togliere.

Io ricordo, essendo stato presente a Milano al discorso del presidente del Consiglio, io ricordo un paragone suo che mi ha fatto riflettere.

Egli ha paragonata la questione sociale ad una piramide, a costrurre la quale non si può cominciare dal vertice.

Tale figura mi suggerì un altro paragone sull'istessa tesi, che mi pare più espressivo e lo piglio dalla seconda cantica del padre Dante:

..... questa montagna è tale
Che sempre al cominciar di sotto è grave
E quanto uom più va su e men fa male.

Con questa sentenza io spero, onor. Chimirri, di darle animo a studiare quest'argomento. E, quando mai, rinoverò qui il desiderio espresso in giugno che la proposta egli la porti al Senato perchè così potrebbe fare il *pendant* colla proposta sugli infortuni! (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro di agricoltura, industria e commercio.

CHIMIRRI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'onor. senatore Rossi trattò un tema interessantissimo ed elevato, e lo fece, com'egli suole, con vivo sentimento, con larghe vedute, con vasta erudizione.

Non credendo opportuno di seguirlo sul terreno da lui percorso, mi limiterò a rispondere all'inchiesta che, conchiudendo, mi rivolse.

Non lo credo opportuno perchè nessuno dubita dell'utilità morale ed igienica del riposo domenicale, ed io meno di ogni altro. Le obiezioni sorgono sul punto di sapere se codesto riposo debba imporsi per legge ovvero lasciarsi all'iniziativa privata, al costume, alle abitudini; nel decidere se lo Stato debba ingerirsene, e fino a qual punto e in che modo debba spiegare la sua ingerenza. Deve restringere la sua tutela alle persone protette o estenderla anche agli adulti?

Ecco dove sta la questione e qui mi fermo; nel resto siamo concordi.

E per rispondere all'egregio senatore Rossi Alessandro mi farò forte di alcune reminiscenze rimastemi in mente dalla lettura di un libro da lui scritto parecchi anni or sono; di un libro ch'egli forse avrà dimenticato ma che io rammento spesso per le savie osservazioni che contiene. Esso è intitolato così: *Perchè una legge?* e fu scritto in occasione della legge sul lavoro dei fanciulli.

Il tema era certamente più interessante del riposo domenicale, e meno contestabile in quel caso l'ingerenza dello Stato, eppure l'onor. senatore domandava: *Perchè una legge?* e rimproverava al Governo, che avea presentato quel disegno di legge, di tener troppo d'occhio gli esempi forestieri, giustamente osservando che per quanto attiene alla disciplina del lavoro non bisogna guardare a ciò che gli altri fanno, ma alle condizioni demografiche, fisiche ed economiche dei nostri operai, poichè simili questioni non possono avere ovunque la stessa so-

luzione, essendo le condizioni del lavoro assai diverse in ciascun paese.

In quel suo libro, fra le altre cose, egli ricordava un proverbio registrato da Augusto Comte; che cioè, *per forza non si fa che l'aceto*.

Oggi invece l'onor. senatore mette in mora il Governo, e vuole che non solo l'aceto si faccia per forza, ma s'imponga per forza anche il riposo domenicale.

Convengo con lui che vi ha una tendenza nel mondo moderno di limitare la libertà del lavoro; ma nella disciplina del lavoro come è oggi ordinato non si può procedere a sbalzi, o per esempi, bisogna studiare soprattutto le condizioni del proprio paese. E avendo riguardo a queste condizioni, io dimando: come avviene che l'onorevole senatore, il quale fino a poco tempo fa metteva in dubbio la necessità di una legislazione sociale in genere e di qualsiasi disposizione legislativa per regolare il lavoro dei fanciulli, chiede oggi al Governo di porre in cima ai suoi pensieri un disegno di legge sul riposo domenicale?

Egli disse che questo progetto deve essere l'elemento spirituale, che vivifichi il complesso delle legge sociali da noi presentate, e come il quadrante che completa l'orologio, e sia pure! ma perchè Pigmaliione animi col suo soffio la statua, bisogna che la statua sia fatta; per mettere il quadrante occorre che un orologio vi sia.

In Italia, onorevole senatore, si è molto parlato di legislazione sociale, ma finora non abbiamo che promesse e progetti; promesse non ancora attenute, progetti che si trascinano di Commissione in Commissione, e stentano di venire a pubblico dibattito.

Per la serietà dell'argomento io penso che il Governo debba astenersi dal far nuove promesse al paese, ed ordire nuova tela se quella, che è già da tempo sul subbio, non sia tessuta.

Ripeto al Senato ciò, che ieri dissi alla Camera a chi m'inculcava di presentare un progetto sulla pensione degli operai.

Dichiarai all'altro ramo del Parlamento, dichiaro al Senato che io non presenterò nessun altro progetto d'indole sociale finchè quelli che sono allo studio delle due Camere non verranno discussi.

Perchè in questa materia bisogna procedere con molta cautela; bisogna cioè promettere il possibile e mantenere ciò che si promette. Se

si continua ad affastellare progetti sopra progetti, e a suscitare aspettative, che poi non trovano la loro attuazione, noi incipripiamo in luogo di lenire certe piaghe sociali, che domandano cure sollecite ed amorose, facendo cosa contraria all'interesse del paese, agli stessi nobili intendimenti che ci muovono.

Pensiamo dunque prima a far la statua, penseremo più tardi ad ispirarle un soffio di vita sana e salutare.

E per cominciare è d'uopo dare il passo a quelle leggi d'indole sociale, che a me paiono fondamentali, perchè rispondono ad un bisogno urgente del nostro paese.

Prima di dare un giorno di riposo all'operaio che lavora tutta la settimana, pensiamo a tutelarne la vita e la salute, pensiamo a difenderlo dagli infortuni, che sono insiti all'organizzazione dell'industria moderna e a soccorrerlo quando nella lotta del lavoro egli soccombe, come il soldato sul campo di battaglia.

Pensiamo a creare colla legge sui proibiviri una magistratura domestica, la quale dirima senza piati, senza spese e senza lungaggini le controversie che sorgono tra padroni ed operai; e quando avremo provveduto a questi due supremi bisogni colle leggi, che ci stanno innanzi, allora potremo fare altri passi e verrà il tempo opportuno anche per regolare la materia del riposo domenicale. (*Bene*).

Ma i giornali, disse l'onor. senatore, hanno pubblicato che il ministro di agricoltura se ne occupava, ed è vero, ed è mio dovere di farlo, perchè cotesto tema forma ovunque oggetto di studio e di discussione, ed io non poteva trascurarlo.

L'onor. senatore Rossi citò le legislazioni straniere, gli sforzi che si fanno negli altri paesi, le conferenze, i sodalizi, che se ne occupano e i voti da loro espressi.

A cotesti ricordi aggiungerò che prima ancora che si levasse tanta agitazione all'estero, la questione era stata messa in luce nel nostro paese per iniziativa del compianto senatore Castagnola.

Egli, ministro di agricoltura, in un suo progetto del 1873 fu il primo a sollevare la questione del riposo domenicale.

Dunque non è un problema nuovo per noi. Il Governo se ne occupò da tempo, ed io non faccio che continuare gli studi iniziati dai miei

predecessori. Ma altra cosa è studiare ed altra cosa è concretare un progetto di legge a questo riguardo. Allora soltanto m'indurrò a presentarlo, quando siano discussi i disegni d'indole sociale, quelli che sono innanzi ai due rami del Parlamento.

E la ragione che a ciò mi induce è chiara e convincente.

Fu ricordata la Conferenza di Berlino e vuoi aver presente che in quella Conferenza la questione della protezione del lavoro fu svolta ed ampiamente discussa sotto ogni rispetto. Ma quella Conferenza, per la qualità delle persone che la componevano, e per gl'intendimenti di chi la volle convocata, ebbe carattere internazionale, perchè le questioni, che concernono la disciplina del lavoro industriale, non possono essere risolte parzialmente da ciascuno Stato, ma bensì da una specie di accordo e di consenso tra tutti i paesi manifatturieri.

Perchè nella disciplina del lavoro ci sono due rispetti, uno interno relativo alle condizioni economiche, fisiche e morali delle classi operaie di ciascun paese, l'altro relativo alle condizioni del lavoro negli altri paesi. Quando voi esageriate la disciplina del lavoro nel vostro paese mentre gli altri non accettano le stesse discipline, voi mettete, economicamente ed industrialmente, il vostro paese in una condizione di inferiorità.

Ecco perchè cotesti temi si discutono in conferenze internazionali e gli Stati civili cercano di giungere ad accordi, che evitino dannose conseguenze.

Conformandosi a siffatti criteri i nostri delegati alla Conferenza di Berlino, di accordo coi delegati belgi, accordarono il loro voto al desiderato che si dia ai lavoratori una tregua nella settimana, una tregua che costituisce una vera cassa di risparmio delle forze dell'operaio, ma posero un limite al loro consenso. Consentirono, cioè di rendere obbligatorio il riposo ma soltanto per le persone protette, cioè per i minori e per le donne, ma non l'estesero agli adulti; ed in questo senso, se non erro, l'onor. senatore Rossi aveva presentato un emendamento quando fu discussa nel 1885 la legge sul lavoro dei fanciulli.

E fino a questo punto l'opinione dei nostri delegati trova argomento e giustificazione nell'esempio del *Formery Act* del 1876, ed è, a pa-

rer mio, un'opinione lodevole e degna di venire a suo tempo secondata.

Ma quando si passa dalle persone protette agli adulti, la cosa muta aspetto; e l'ingerenza dello Stato, almeno nel nostro paese, diventa contestabile.

In Italia vi sono molte leggi obbligatorie, gli Italiani lo sentono e non ne sono contenti.

Badiamo all'indole nostra, all'opinione del nostro paese; a queste discipline così rigide dello Stato noi non siamo educati, nè fatti; vi si ribella il nostro genio. Non sono fisime di scuola, non sono pregiudizi, è l'indole del popolo italiano (*Bene! Benissimo!*). C'è troppo individualismo in questa vecchia razza per poter fare della nazione italiana un reggimento di soldati che ubbidiscano al cenno di un colonnello (*Approvazioni!*).

Da noi i progressi si seguono, le buone discipline si accettano, ma bisogna codesti progressi e discipline adattare al genio nostro, alle nostre tradizioni, ai nostri costumi.

Del riposo domenicale il lavoratore ha bisogno per ristorare le forze, dar sollievo allo spirito e consacrare, almeno un giorno della settimana, alle cure, agli affetti della famiglia; e perciò dobbiamo inculcarlo, dobbiamo usar della nostra influenza per farlo entrare nei costumi, ma quanto a imporlo obbligatoriamente a tutti bisogna andare adagio.

Se in questo tema fosse d'uopo di sanzioni, la sanzione religiosa dovrebbe essere di ogni altra più efficace, perchè essa s'impone allo spirito colla forza della fede, senza la minaccia di multe e di prigione.

Or come avviene che essendo in Italia i cattolici il maggior numero e perciò gli animi disposti ad obbedire ai precetti della Chiesa, tuttavolta vediamo che il riposo domenicale non è osservato?

Perchè se da un lato è bello poter dire agli operai: se non darete tregua alle fatiche sarete minacciati da speciali malattie, vi preparerete una vecchiaia precoce; dall'altro come tener loro questo discorso quando ogni giorno ci troviamo di fronte a masse di disoccupati che mancano di lavoro? Come venire davanti al Parlamento con una legge che imponga agli operai il riposo forzato della domenica quando negli altri sette giorni difficilmente trovano da lavorare?

Oggi ci conviene lottare non già per impedire il lavoro soverchio, ma per provvedere a quelli che ne mancano.

È igienico, è utile, è morale dare al riposo un giorno della settimana, ma finchè le nostre plebi operaie saranno così grame da non guadagnare nei sei giorni tanto che basti a sfamarle e a risparmiare l'occorrente per far la spesa della domenica; non è serio imporre loro un giorno non di riposo ma di digiuno per rinfrancarsi.

Per molti operai la questione si pone appunto così: val meglio riposarsi senza mangiare, o lavorare per procurarsi il bisognevole delle vita? È una dura alternativa; ma praticamente è così.

Quindi io, pur lodando i nobili sentimenti che hanno ispirato l'interpellanza del senatore Rossi e consentendo con lui in tutto ciò che disse circa l'utilità morale e igienica del riposo domenicale, io non posso altro promettere che d'inculcare questa sana consuetudine e di secondare la privata iniziativa che si studia di diffonderla fra le classi lavoratrici.

Gli prometto inoltre di studiare se convenga, dopo votati i progetti in corso, di proporre un disegno di legge che vieti il lavoro domenicale alle persone protette; per ora io non anderei più in là.

E a giustificare questa oculata cautela non ho che a citare la relazione del 1890 sull'applicazione della legge relativa al lavoro dei fanciulli. Il Senato immaginerà a mala pena gli sforzi che il Governo deve fare per dare esecuzione a quella legge, che, come dissi fin da principio, ha una importanza maggiore del riposo domenicale. Ad ogni passo s'incontrano ostacoli e difficoltà di ogni sorta, e interessi che bisogna toccare con mano riguardosa.

Facciamo un passo dopo l'altro. Pensiamo per ora a rendere effettiva la protezione ai fanciulli di ambo i sessi, verrà più tardi il riposo obbligatorio per le persone protette, e rimandiamo a tempi lontani e migliori il tema più arduo se convenga estenderlo anche agli adulti; e con questo augurio finisco, sperando che il senatore Rossi sarà pago delle mie franche ed oneste dichiarazioni. (*Approvazioni vivissime e generali*).

PRESIDENTE. Il senatore Rossi Alessandro ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI ALESSANDRO. Prendo atto delle assicurazioni del signor ministro che cioè verrà momento in cui egli provvederà al riposo domenicale dei deboli.

In quanto alla legislazione sugli adulti, mi è necessario rettificare le sue parole rispetto alla Conferenza di Berlino.

Che la Conferenza di Berlino dovesse riuscire senza risultato, lo dissi ed era cosa facile prevedere. La prima nazione che ha protestato a che una legislazione internazionale sugli adulti si facesse, fu l'Inghilterra, la quale per mezzo del suo rappresentante dovette ripetere le parole di lord Salisbury, che una simile legislazione equivalerebbe a ciarlatanismo socialista. Ma l'Inghilterra, onor. Chimirri, dopo aver fatta alla Conferenza quella dichiarazione, è stata anche la prima nazione in Europa a portare pochi mesi dopo in Parlamento un progetto onde determinare le ore di lavoro agli adulti. E la Germania ha legiferato da sè la domenica di riposo agli adulti.

L'onorevole ministro ha richiamato un mio libro di 15 anni fa nel quale io ho propugnato nè più nè meno quello che propugnai oggi e ch'è propugnavo in giugno in quest'aula. Non sono io il fautore delle leggi sociali; non sono io punto favorevole al soverchio numero di leggi; non sono le leggi che ci mancano, ma l'osservanza, e più il modo di farle osservabili.

Ma come dissi poco fa, giacchè volete fare delle leggi sociali, studiatene una che vada al disopra degli scopi che vi proponete. Quel che ho detto in quel libro 15 anni fa, si è verificato, poichè sul lavoro dei fanciulli la legge fatta è come se non fosse. Cominciate col non avere nemmeno i danari da eseguirla. Con quattro ispettori come volete regolare il lavoro dei fanciulli sopra 30 milioni di abitanti?

L'avete fatta per imitazione simulandola principalmente per i bambini dei torcitori di seta che stanno come vuole quella industria, e vi stanno come prima: l'avete fatta per le miniere, per le zolfare, e i fanciulli vi sono come prima, così volendo le esigenze tecnico-economiche di quella industria. Ecco come avviene delle leggi coattive ma irrazionali.

Non mi accusi dunque di incoerenza, onorevole Chimirri, se ella stesso richiama in proposito una proposta del Castagnola fatta nel 1874.

Il discorso che fo oggi non è nuovo se lo stesso argomento fu trattato dal Governo stesso 17 anni fa.

Quanto alla penuria di lavoro, nella prima parte del mio discorso, in termini un po' velati se si vuole, ho alluso chiaramente al motivo per cui il lavoro, e non per colpa dei lavoratori, è così vulnerato in Italia. La politica economica che abbiamo seguito fin qua, non fu certo la più opportuna per poter pretendere che agli operai italiani fosse assicurato il lavoro, e quando introduciamo ancora dall'estero 1200 milioni, come saranno anche in quest'anno, di prodotti e di manufatti esteri, possiamo realmente trovarvi la ragione per cui il lavoro non abbonda in Italia.

Del resto io son soddisfatto come d'un dovere compiuto nell'aver mosso questa discussione.

Mi pare di avere risposto preventivamente a quanto l'onorevole ministro ha detto in confronto delle leggi nazionali ed internazionali. Altro che interessi internazionali alla Conferenza di Berlino!

Il ministro affermò che lo scopo della Conferenza di Berlino fu quello di regolare ad una base equanime, internazionalmente la legge del lavoro, ma Guglielmo II, nei due rescritti del 4 maggio, indicava che l'Imperatore adunava la Conferenza per i propri interessi germanici.

Poichè nei rescritti era detto ai suoi tedeschi che « scopo della Conferenza era di mantenere l'industria germanica in grado di sostenere la concorrenza mondiale, e con ciò assicurare la sua esistenza e quella dei lavoratori ».

E si capisce allora che proponendosi questo scopo la Conferenza internazionale non poteva riuscire che una parata. Ma il Governo germanico ha saputo fare poi da sè quello che gli piaceva.

Fatto è che coteste leggi sociali, che non sono punto adatte ad un paese come l'Italia, dove il lavoro langue per altre cause, non riescono infn dei conti se non a vere e nuove imposte sul capitale.

Così da una parte si ha l'aria di voler temperare un lavoro eccessivo, di remunerarlo di più, e dall'altra parte si dipinge un'Italia anemica, mancante di lavoro, e si va di contraddizione in contraddizione senz'aver l'aria d'accorgersene.

È assolutamente necessario che siate ispirati da un sentimento morale più alto, più nazionale, e non a sole parole, non dimenticando il male economico che è la base, la origine del male sociale.

Ho portato degli esempi, ma premettendo che ogni Stato deve avere la sua egemonia particolare; noi siamo troppo classici nei tempi presenti; bisogna studiare di più il proprio paese, vedere quali sono i bisogni, gli interessi nostri, provvedervi senza curarsi degli altri.

Ma pur troppo finora, educati alla scuola cosmopolita come fummo, non abbiamo fatto che imitare i paesi esteri, senza conoscere quali sono le condizioni intrinseche e soprattutto economiche e morali del nostro paese.

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interpellanza del signor senatore Rossi Alessandro.

Giuramento del senatore Saredo.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor senatore Giuseppe Saredo, i di cui titoli di ammissione il Senato giudicò validi in una delle precedenti sedute, prego i signori senatori Celesia e Ghiglieri di introdurlo nell'aula.

(Il senatore Giuseppe Saredo viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

Do atto al signor senatore Giuseppe Saredo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e lo immetto nello esercizio delle sue funzioni.

Prego i signori senatori che non avessero ancora votato di voler venire all'urna. Intanto estrarrò i nomi di tre scrutatori.

I tre scrutatori sono i signori senatori Payscale, Valsecchi e Paternostro.

Seguito della discussione del progetto di legge:

« **Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello** ». (N. 40).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di legge: « Mo-

dificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello ».

Furono ieri approvate le modificazioni fino all'art. 206; passiamo dunque ora a quelle che si riferiscono a questo articolo di cui do lettura:

Art. 206. — Non possono in nessun caso essere posti in libertà provvisoria:

1° le persone indicate nel num. 1° dell'articolo 182, ove trattasi di delitti per cui la legge stabilisca una pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione o detenzione;

2° gli imputati del delitto di violenza o resistenza all'autorità prevedute negli articoli dal 187 al 190, di estorsione preveduto nell'articolo 409, di ricatto, preveduto nell'art. 410; di rapina, preveduto negli articoli 406, prima parte e primo capoverso, e negli articoli 407 e 408 del Codice penale, e anche coloro che siano imputati di rapina preveduta nel secondo capoverso dell'art. 406 del detto Codice penale, ne siano recidivi nel medesimo reato;

3° le persone arrestate nell'atto di commettere uno dei delitti per i quali la legge stabilisca una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel minimo a tre anni, o immediatamente dopo commesso o mentre erano insegue dalla parte offesa o dal pubblico clamore.

Furono proposti a questo articolo diversi emendamenti, uno del signor senatore Auriti che è del tenore seguente: al numero 1° sostituire questo:

« 1° Gli ammoniti per ozio o vagabondaggio; i diffamati secondo gli articoli 95 e 96 della legge di pubblica sicurezza; i condannati alla interdizione perpetua dai pubblici uffizi o a pena restrittiva della libertà personale superiore ai cinque anni e le persone sottoposte alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza, ove trattasi di delitti per cui la legge stabilisca una pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione o detenzione ».

Ha facoltà di parlare il senatore Auriti per svolgere il suo emendamento.

Senatore AURITI. Per la spedizione dei mandati di cattura, come per la concessione della libertà provvisoria, si ha riguardo in genere alla gravità del reato, ma in particolare anche in casi meno gravi si tien conto della qualità degli imputati che siano tra le persone sospette.

Il numero primo dell'articolo che oggi è 206 determina le varie categorie di queste persone sospette. Secondo la legge attuale abbiamo quattro categorie: mendicanti, oziosi, vagabondi e diffamati.

Venne il progetto ministeriale e disse: ma dopo il nuovo Codice penale, che pone la mendicizia tra le contravvenzioni, sarebbe troppo duro soggettare ai rigori prescritti per le persone sospette individui che forse la fame spinse sulla strada pubblica, che forse non hanno mancato che ad una formalità per ottenere l'autorizzazione necessaria. Dunque cancelliamo da questa enumerazione i mendicanti; ed in ciò siamo tutti d'accordo. Ma venne l'Ufficio centrale e disse: restano gli oziosi, i vagabondi e i diffamati. Queste qualificazioni non possono restare campate in aria, è necessario che ci sia un documento che le accerti debitamente, e questo documento non può risultare che dalla pronuncia dell'ammonizione, la quale secondo la legge attuale è circondata di speciali cautele. Dunque, diciamo invece: gli ammoniti come oziosi, come vagabondi, come diffamati.

Io a mia volta credo che si debba fare una distinzione. Accetto gli argomenti dell'Ufficio centrale fin tanto che si tratta dell'ozio e del vagabondaggio. Però non credo che debba valere lo stesso pei diffamati, secondo la definizione che ne danno gli articoli della legge di pubblica sicurezza, perchè a definire questa categoria di persone sospette si richiedono condizioni molto più gravi, accertate con fatti obbiettivi.

Ed invero, non solo occorre che l'opinione pubblica denunci costoro come abitualmente dediti a reati contro le persone e la proprietà; ma che ci siano stati contro di loro più procedimenti penali per quei titoli, senza che essi avessero potuto dimostrare in modo positivo la propria innocenza, riportandone o condanna o liberazione per insufficienza di prove.

Dunque, abbiamo già e la gravità dei fatti e l'accertamento da potersene fare con criteri positivi.

L'obbiezione che si fa in contrario è questa: sia che si voglia, prima dell'ammonizione non avete ancora una dichiarazione anteriore all'arresto; dobbiamo fare una discussione incidentale, mentre tutto andrebbe spedito data la pronuncia di ammonizione.

Rispondo: se le conseguenze dipendenti dalla qualità di diffamati, fossero commesse senza altro criterio all'esecuzione degli agenti di pubblica sicurezza, l'obbiezione starebbe. Ma non è così.

Le conseguenze di cui ci occupiamo hanno rapporto a due soli effetti: arresto, che l'autorità giudiziaria deve legittimare; concessione o diniego della libertà provvisoria, che si fa con ordinanza della stessa autorità giudiziaria.

Dunque è l'autorità giudiziaria che, nel momento in cui deve legittimare l'arresto, o nel momento in cui deve concedere o negare la libertà provvisoria, verificherà queste tali condizioni, donde risulti se l'individuo arrestato è o no da porsi nella classe dei diffamati.

Ora, o signori, solo perchè un questore od altro ufficiale di pubblica sicurezza non sarà stato diligente, non ha rilevato il fatto dell'opinione pubblica accusatrice dell'individuo, e dei processi aperti contro di lui, il nuovo fatto sopravvenuto del reato commesso, e degli indizi raccolti contro la persona sospetta, non darà diritto all'autorità giudiziaria di tener conto degli antecedenti accertati per *tabulas*?

Quindi io faceva la distinzione: oziosi e vagabondi ammoniti come tali, giusta la proposta dell'Ufficio centrale, ma pei diffamati basti il giudizio incidentale che se ne fa nel provvedere sull'arresto o sulla libertà provvisoria.

Il collega senatore Miraglia veniva in un emendamento per cui avrebbe voluto ritornare al progetto ministeriale.

Secondo lui non c'è bisogno di questa ammonizione nè pei diffamati, nè per gli oziosi, nè pei vagabondi.

In insisto però sul temperamento da me proposto.

L'ozio, il vagabondaggio ha minor gravità in sè, e maggiore difficoltà di accertarne l'esistenza; i diffamati sono un pericolo permanente per la società, e possono più facilmente riconoscersi.

Sulla mia distinzione io credo che potremo metterci d'accordo.

PRESIDENTE. Vi sono ora due altri emendamenti dell'onor. senatore Miraglia proposti a questo articolo. Il primo che dice:

Art. 206. — Se trattasi di delitto, per il quale la legge stabilisce una pena superiore nel massimo a tre mesi di reclusione o di detenzione, e l'imputato sia nel novero delle persone indicate negli articoli dal 94 al 96 della legge di pubblica sicurezza, *sebbene non ammonite*, ecc. (il resto identico).

Il secondo è così formulato:

Art. 206. — 2. Gli imputati del delitto di violenza o resistenza all'autorità preveduto negli articoli dal 187 al 190; *di oltraggio preveduto negli articoli dal 194 al 197*; di estorsione preveduto nell'art. 409; di ricatto preveduto dall'art. 410; di rapina preveduto negli articoli 406 prima parte e primo capoverso e negli articoli 407 e 408 del Codice penale, e anche coloro che siano imputati *di furto preveduto negli articoli dal 402 al 404*, o di rapina preveduto nel secondo capoverso dell'art. 406 del detto Codice, *recidivi nel medesimo reato*.

Ha facoltà di parlare il senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA *iunior*. Innanzi tutto dichiaro di rinunciare al mio emendamento fatto al numero primo dell'art. 206 e di rimettermi a quello eclettico del senatore Auriti.

Ora poi, se l'onor. presidente m'è lo permette, io svolgerei l'emendamento mio al numero 2 dell'articolo stesso. Il mio emendamento sarebbe doppio.

Nella prima parte io proponevo che dopo le parole: *preveduto negli articoli dal 187 al 190*; si aggiungessero le parole: *di oltraggio preveduto negli articoli dal 194 al 197*.

Ma, d'accordo con l'Ufficio centrale, a questa parte del mio emendamento io rinuncio. Non rinuncio però alla seconda parte, e cioè di aggiungere fra i casi per i quali non si possa in nessun caso spedire mandato di cattura, anche quello in cui si tratta di coloro che siano imputati *di furto preveduto negli articoli dal 402 al 404, se recidivi nel medesimo reato*.

In questo emendamento io insisto e credo che non possa trovar ostacolo presso l'Ufficio centrale, perchè nella stessa relazione dell'onorevole Manfredi si accennerebbe alla convenienza ed opportunità della mia proposta.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Il senatore Auriti con l'abituale sua precisione e maestria, nello svolgere il suo emendamento, ha anche accennato alle ragioni, per le quali d'Ufficio centrale ha proposto quella mutazione al progetto ministeriale, che consiste nello escludere dal godere del beneficio della libertà provvisoria, non le persone che sian di fatto nella condizione di oziosi, vagabondi e diffamati; ma gli ammoniti per oziosità, vagabondaggio e diffamazione. Nondimeno aggiungerò qualche ulteriore spiegazione.

Motivi di principio e motivi di pratica consigliarono questa mutazione. Secondo la legge di pubblica sicurezza, è ordinato un procedimento, con difesa e discussione, per la dichiarazione della qualità di ozioso, di vagabondo e di persona sospetta al fine dell'ammonizione. Ora, si diceva, se per accertare la qualità al detto fine, la legge vuole questa garanzia di giudizio; se alla persona, che si vuole assoggettare a codesto provvedimento, è concessa la difesa ed il diritto di reclamo, non si vorrà minore garanzia, quando la qualità si deve stabilire per l'emissione del mandato di cattura, che è cosa più grave che non l'ammonizione.

Passo alla ragione pratica, in ispecie relativamente ai diffamati. Per l'art. 95 della legge di pubblica sicurezza, è diffamato chi è designato dalla pubblica voce, come abitualmente colpevole di determinati delitti, e sia stato per tali titoli colpito da più sentenze. Ambe le condizioni debbono concorrere: la voce pubblica e le condanne. Nessuna difficoltà all'accertamento delle condanne; ma, quanto alla voce pubblica, anche nel procedimento per l'ammonizione la prova è imbarazzante. Ora pareva, che nel momento della risoluzione circa il mandato di cattura, convenisse liberare il magistrato da questo difficile apprezzamento delle informazioni relative alla voce pubblica, e dargli la sola e facile cura di verificare se la persona sia stata ammonita; togliendolo dalle cagioni di esitazione e perditempo.

Io per altro non voglio sostenere la proposta dell'Ufficio centrale inflessibilmente; sentendo anche i miei colleghi dell'Ufficio molto rimissivi. Non rifiutiamo il componimento, che ci è

offerto dai benevoli nostri oppositori Auriti e Miraglia; e tenendoci paghi di veder accettata la nostra proposta riguardo agli oziosi e vagabondi, cediamo riguardo alle persone sospette.

Vengo all'emendamento del senatore Miraglia sopra il n. 2 dell'art. 206. Lo ringrazio di avervi rinunciato rispetto agli imputati dei reati di oltraggio preveduti dagli articoli 194 al 197. Poichè egli ha ottenuto che si aggiunga l'oltraggio preveduto nell'art. 194, la specie men grave, ai reati, pe' quali si può spedire mandato di cattura, pare abbastanza provveduto, per la facoltà del magistrato, a qualunque caso e circostanza che richiedesse il desiderato vigore.

Quanto agli imputati di furto, non ne farò gran questione, come non la feci nel brano della mia relazione accennato dal senatore Miraglia; ma anche detti delinquenti essendo fra quelli, contro i quali si può emettere mandato di cattura; parmi che anche riguardo ad essi la facoltà del magistrato di negare, in caso di cattura, la libertà provvisoria, provveda sufficientemente a tutti i casi ed a tutti i bisogni. In certe specie di piccoli furti, di imputati in condizioni miserande, come minorenni od infermi, può riescire ingiustificata la detenzione preventiva ed esser consigliata la concessione della libertà provvisoria. Perchè obbligare assolutamente il magistrato a negarla?

Io penso che convenga riporre piena fiducia nel magistrato, e nell'uso prudente della sua facoltà; nè mai andrei fino al rigore d'impedirgli di regolarsi secondo le circostanze in fatto di cattura e di libertà provvisoria. Perciò pregherei il senatore Miraglia di convenire con noi, ritirando anche l'aggiunta riguardo ai furti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA *junior*. Se io ritirassi l'emendamento sarebbe anzitutto raddolcire sensibilmente l'attuale legislazione la quale non ammette la libertà provvisoria nei casi di furto, quando l'imputato fosse recidivo. Io non voglio essere più severo, ma neppur più benigno e mi pareva venissi in questa mia proposta rafforzato dalla relazione stessa dell'Ufficio centrale.

Leggo il brano che si riferisce a questo argomento:

« L'eccezione alla facoltà del giudice per la qualità della persona imputata, nel n. 1° dell'articolo 206 del disegno di legge, è ristretta al concorso della circostanza, che l'imputazione sia di un delitto punibile *con pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione o detenzione*. Non basterà, come presentemente, che abbiavi pena stabilita nel massimo superiore a tre mesi, perchè sia impedita la concessione della libertà provvisoria, se le circostanze del fatto la consiglieranno e non vi si opporrà l'intento della giustizia; e sarà conveniente. L'eccezione per l'indole de' reati, nel n. 2, tralascia il furto e la truffa oltre i delitti di Stato; e non se ne darà biasimo da chi propende per la convenienza di lasciar libero al giudice il risolversi secondo l'opportunità in ciascuna specie; *benchè per verità quanto ai recidivi in furto, il favore possa sembrare non meritato* ».

Ora da queste parole io ero tratto a dedurre che l'Ufficio centrale non fosse pienamente convinto della innovazione arrecata su tal proposito alla legge vigente; e poichè come ho detto sembrami inopportuno diminuire le garanzie nell'interesse della proprietà, insisto nel mio emendamento.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Io debbo riconoscere che l'avvertenza alla condizione della recidività dà molto peso alla persistenza del senatore Miraglia nel sostenere il suo emendamento.

Da parte dell'Ufficio centrale, come significano le parole della relazione, delle quali il senatore Miraglia ha dato lettura, si aderì, su questo punto diversamente opinabile, al disegno ministeriale, per non recarvi troppe variazioni. Fu deferenza alla autorità del ministro, alla cui sentenza ora l'Ufficio centrale dichiara di rimettersi.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Le considerazioni a cui alludeva l'egregio relatore dell'Ufficio centrale, sono appunto quelle che mi hanno indotto ad aderire alla proposta fatta dal senatore Miraglia.

Non svolgerò le ragioni, perchè il senatore proponente le ha già esposte, e d'altronde trovano giuridicamente un appoggio nella relazione stessa dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale accettano l'emendamento proposto al numero due dal senatore Auriti, ed accettano anche (poichè l'Ufficio centrale se n'è rimesso al ministro il quale lo accetta) l'emendamento proposto al numero due dal senatore Miraglia *junior*, emendamento dal quale sono state tolte le parole che erano nello stampato « di oltraggio preveduto dagli articoli 194 al 197 ».

Senatore BARTOLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore BARTOLI. Ho domandato la parola sul numero 3 dell'articolo 206, e vorrà il Senato scusarmi se tardivamente propongo un emendamento, perchè ora soltanto mi accorgo che accettandosi la dizione di questa parte dell'articolo stesso com'è formolata, potrebbe dar luogo ad equivoci nella sua applicazione.

È detto in questo numero 3 che la libertà provvisoria non potrà mai essere accordata alle « persone arrestate nell'atto di commettere uno dei delitti per i quali la legge stabilisca una pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel *minimo a tre anni*, ecc. ».

Ora siccome tra le pene restrittive della libertà personale, secondo l'articolo 11 del Codice penale, è pure annoverata quella del *confino*, non vorrei che potesse essere negata la libertà provvisoria, in applicazione di questa disposizione, a coloro i quali commettersero un reato punibile con tal pena, ed è perciò che io sostituirei alle parole *una pena restrittiva della libertà personale*, le seguenti: *la pena della reclusione o della detenzione*.

Con siffatta modificazione ogni possibile equivoco nell'applicazione del citato numero 3 dell'articolo 206 sarebbe scongiurato.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. È una spiegazione che può togliere un possibile dubbio. Del resto, sebbene la terminologia non sia determinata, tuttavia essa risulta dall'insieme del Codice penale. Il *confino*, è vero, limita la libertà personale, la limita

soltanto in modo che non si attaglia a quelle idee che ci facciamo della limitazione della libertà personale. Ma tuttavia, giacchè con questa formola si evita anche questo possibile dubbio, mi sembra che sia accettabile l'emendamento qualora così sembri pure all'Ufficio centrale.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Non ho alcuna difficoltà di accettare l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Ripeto che il signor ministro accetta l'emendamento sostitutivo del signor senatore Auriti al n. 1. Lo rileggo:

Art. 206. — 1. Gli ammoniti per ozio o vagabondaggio; i diffamati secondo gli art. 95 e 96 della legge di pubblica sicurezza; i condannati alla interdizione perpetua dai pubblici uffici o a pena restrittiva della libertà personale superiore ai cinque anni, e le persone sottoposte alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza, ove trattisi di delitti per cui la legge stabilisca una pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione o detenzione.

Siccome anche in questo articolo si dice: *pena restrittiva della libertà personale*, così mi pare che meglio sarebbe rimandare all'Ufficio centrale l'art. 206 affinchè lo coordini con questo concetto e coi tre emendamenti.

Sospenderemo quindi la votazione sull'articolo 206 e passeremo oltre, all'articolo cioè 209, che leggo:

Art. 209. — Nei casi preveduti nel secondo capoverso dell'art. 185, ove la Camera di consiglio non abbia pronunciata su precedente domanda di libertà provvisoria, il giudice istruttore è competente ad accordare all'imputato la libertà provvisoria senza cauzione, e senza alcuna delle cautele stabilite nell'art. 213.

Fuori dei casi preveduti nella prima parte del presente articolo, durante l'istruzione, il provvedere sulla domanda dell'imputato spetta alla Camera di consiglio del tribunale a cui appartiene l'istruttore; al tribunale, se l'imputato è stato rinviato al suo giudizio con ordinanza o con citazione diretta; ed alla sezione d'accusa, se gli atti sono stati trasmessi al procu-

ratore generale ai termini dell'art. 255, o quando la causa sia stata avocata giusta l'art. 448.

Nessuno chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 209 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 250. — Se la Camera di consiglio riconosca che il fatto non costituisce reato, o che non risultano indizi, o che ogni indizio sia stato escluso, ovvero non siano sufficienti gli indizi di reità raccolti contro l'imputato, o che l'azione penale è prescritta o altrimenti estinta, lo enuncerà espressamente nell'ordinanza con la quale dichiarerà non farsi luogo a procedimento; e se l'imputato è arrestato o sottoposto ai vincoli della libertà provvisoria, ne ordinerà la liberazione.

Il signor senatore Miraglia junior, propone la seguente dizione:

« Art. 250. Se la Camera di consiglio riconosce che il fatto non costituisce reato, o non iscorge traccia alcuna di delitto o di contravvenzione preveduta dalle leggi; se contro l'imputato non risultano indizi di reità, o se quelli già raccolti escludono che egli abbia commesso il reato, o vi abbia preso parte, o non siano sufficienti ad ordinarne il rinvio al pubblico giudizio; se l'azione penale è prescritta, ecc. ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di svolgere il suo emendamento il senatore Miraglia junior.

Senatore MIRAGLIA junior. Questo emendamento ha per iscopo di rendere più completa la enumerazione dei casi nei quali si può dichiarare non esser luogo a procedimento. Se avesse la fortuna di essere approvato implicherebbe l'approvazione di tutti gli altri emendamenti posteriori, agli articoli 266, 434, 445 e 604, che si armonizzano nello scopo medesimo a cui essi sono diretti. L'articolo 250 come è formulato nel Codice di procedura penale vigente, per le Camere di consiglio e per i giudici istruttori era come il letto di Procuste; imperocchè ivi non si enumeravano tutte le ragioni per le quali il magistrato può essere spinto a dichiarare il non luogo a procedimento; e queste ragioni è indispensabile che nella ordinanza vengano precisate per le conseguenze giuridiche che possono avere, sia in ordine alla reas-

sunzione del processo, sia in ordine e per gli effetti del casellario giudiziario.

Ora una volta che si era modificato col progetto dell'Ufficio centrale codesto articolo, io ho creduto necessario che venisse completato.

I casi nei quali si può dichiarare non luogo a procedimento sono questi, non uno di più, nè uno di meno.

Si può dichiarare non luogo a procedimento penale o perchè il fatto non costituisce reato; o perchè il fatto stesso non è provato; o perchè non si sono raccolti indizi; o perchè gli indizi raccolti non sono sufficienti a provare la reità; o perchè sono sufficienti invece ad escludere la imputabilità; o perchè l'azione penale è prescritta o altrimenti estinta.

Secondo la dizione attuale dell'articolo, accade questo che nella stessa formola di insufficienza d'indizi, si comprendono casi assolutamente diversi, e cioè la mancanza di prove del fatto delittuoso o d'indizi di reità, ben diversa dalla formola d'insufficienza d'indizi, non che la esclusione dell'imputabilità.

Vero è che il giudice istruttore e la Camera di consiglio non si adagiavano completamente su questo articolo e quindi adattavano quella formola la quale rispondeva alle necessità della loro pronunzia.

Ed ecco perchè onde riparare a questi inconvenienti io credo che non potesse esservi difficoltà a che il mio emendamento che enumera tutte le formule possibili per le quali si può dichiarare il non luogo, venga approvato.

Senatore MANFREDI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANFREDI, relatore. Sostanzialmente l'Ufficio centrale accetta quanto propone il senatore Miraglia, che verrebbe veramente a migliorare l'art. 250, ed a riparare ad un difetto presentemente lamentato; ma circa la formola preferirebbe stare in armonia colla disposizione sul casellario giudiziale.

L'art. 2° del decreto relativo, modificato dall'art. 33 di quello del 1° dicembre 1889, prevede che il fatto non sia provato, o che non costituisca reato, e si vorrebbe perciò sostituita la prima di queste due espressioni a quella dell'emendamento del senatore Miraglia « o non iscorga traccia alcuna di delitto, ecc. ».

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 DICEMBRE 1891

Senatore MIRAGLIA *junior*. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA *junior*. Io non ho nessuna difficoltà di accettare l'osservazione dell'onor. Manfredi e se io mi sono servito di queste parole: « o non iscorge traccia alcuna di delitto o di contravvenzione preveduta dalla legge » era solo perchè di questa formola il legislatore si serve quando parla della sezione d'accusa; ma se si trova difficoltà ad accettarla, io ne propongo un'altra: « se la Camera di consiglio riconosce che il fatto non costituisce reato o il fatto stesso non è provato ».

Spero che questa nuova mia proposta potrà soddisfare l'Ufficio centrale ed il ministro.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. L'onor. Miraglia sa che a me effettivamente era sembrata piuttosto una frase che una dichiarazione legislativa il suo emendamento; ma quando egli diede delle spiegazioni all'Ufficio centrale io mi acconciavo al suo concetto.

Ma l'esistenza del fatto, parlandone obiettivamente o soggettivamente, credo sia una dichiarazione la quale deve essere studiata nella sua formola.

Siamo d'accordo nell'ammettere la necessità di provvedere a quei casi accennati dall'onorevole Miraglia e cioè che di certi fatti non resti traccia alcuna nelle fedine criminali che si debbono spedire ai cittadini. Adottando in massima i concetti dell'onor. Miraglia io credo sarebbe prudente che l'Ufficio centrale si ponesse d'accordo coll'onorevole proponente per trovare una formola più conveniente, e quindi io proporrei di sospendere qualsiasi decisione in merito a questo articolo.

PRESIDENTE. Sta bene. Allora, se non sorgono obiezioni, anche questo articolo resterà sospeso e rinviato all'Ufficio centrale.

Ora viene una proposta del signor senatore Auriti all'art. 252.

Do lettura dell'art. 252 secondo il testo vigente:

Art. 252. — Qualora si tratti di alcuno fra i reati per i quali la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo ai tre anni e nel minimo ai tre

mesi, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo alle L. 3000, sola o congiunta a detta pena, la Camera di consiglio può altresì rinviare l'imputato innanzi al pretore se riconosca che per lo stato di mente o per altre circostanze che diminuiscono la pena, escluse le attenuanti prevedute nell'art. 59 del Codice penale, ovvero per la tenuità del reato, si possa far luogo rispetto a tutti gl'imputati, all'applicazione di una pena che non superi la competenza del pretore.

Tale rinvio non ha luogo se non quando sia deliberato ad unanimità di voti.

L'imputato rinviato innanzi al pretore a termini del presente articolo, è posto in libertà ove sia detenuto, salvo quanto dispone il capoverso dell'art. 251.

In nessun caso può essere ordinato il rinvio avanti il pretore per i delitti preveduti nell'art. 9 e per i reati di stampa. —

La proposta del senatore Auriti consisterebbe in ciò...

Senatore AURITI. Scusi, onorevole presidente, ho modificato un po' l'emendamento...

PRESIDENTE. Il senatore Auriti, infatti, invece dell'emendamento stampato, che è quello che io ho letto, ne manda ora uno manoscritto, in cui, ampliando l'aggiunta, propone che dopo le parole: « pena pecuniaria ecc. », si dica: « ovvero si tratti dei reati previsti dagli articoli 375, n. 2, 1^a parte, 413, 1^a parte, e 417 del Codice penale la Camera di Consiglio può ecc. », come al testo.

Il signor senatore Auriti ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Senatore AURITI. Quando si tratta dei rapporti di competenza fra i giurati e la magistratura, le norme della competenza devono essere fisse ed invariabili, e perciò fu soppresso l'art. 440 del Codice di procedura penale.

Ma quando si tratta dei rapporti fra due rami della stessa magistratura, come è dei tribunali e dei pretori, ben si giudicò non poter esistere quelle stesse apprensioni per cui fu soppresso l'art. 440, e si è mantenuto perciò l'art. 252 con alcune modificazioni di coordinamento per certe cause che originariamente sarebbero state di competenza del tribunale, ma che possono essere rinviate al pretore.

Le condizioni per questo rinvio furono de-

dotte dalla natura della pena, sia per la pena restrittiva della libertà personale, sia per la pena pecuniaria, e fu richiesto che il massimo non potesse eccedere un certo limite.

Nell'applicazione però di quest'articolo si è rilevato un inconveniente.

Nella graduazione delle pene del Codice ci sono alcuni piccoli reati pei quali la pena pecuniaria può andare nel massimo al di là di quel limite, donde l'impossibilità del rinvio al pretore, e ciò con grave danno per l'aggravio che ne viene ai tribunali.

Si è molto lamentato questo inconveniente derivato da mancanza di confronto di quegli articoli con le norme di competenza che furono fissate dopo, e si è andati quindi ricercando nel Codice quali fossero questi casi ai quali si potesse provvedere sottraendoli alla regola generale, e comprendendoli in una disposizione speciale.

E dagli studi da noi fatti, coadiuvati anche da proposte di magistrati e di effemeridi giuridiche, si sono rilevati tre casi dei più spiccati: le lesioni personali colpose non seguite da morte e da altre aggravanti; le truffe minori, le appropriazioni indebite, di cui sono i casi frequentissimi dando materia a migliaia e migliaia di giudizi, che per le loro circostanze potrebbero portare una pena assai tenue, e intanto non possono ora trattarsi che innanzi ai tribunali.

Per mezzo del mio emendamento questo inconveniente sarebbe rimosso.

Quindi io insisto e spero di avere aderenti l'Ufficio centrale e il ministro per l'accettazione del mio emendamento di pratica utilità.

Senatore MANFREDI, *relatore*. L'Ufficio centrale è disposto ad accettarlo.

FERRARIS, *ministro di grazia e giustizia*. Accetto.

PRESIDENTE. Sta bene, tutti sono d'accordo, per conseguenza pongo ai voti l'emendamento all'art. 252 proposto dal senatore Auriti e accettato dal Governo e dall'Ufficio centrale, che ho già letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'art. 252 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 258. — Non potrà la Camera di consiglio od il giudice istruttore, a pena di nullità, dichiarare non farsi luogo a procedimento perchè non risultano sufficienti gl'indizi di reità, o ordinare il rinvio dell'imputato al tribunale penale, ovvero la trasmissione degli atti al procuratore generale, se l'imputato non sia stato interrogato, o se almeno non siasi spedito un mandato di comparizione o di cattura rimasti senza effetto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 266. — L'imputato riguardo al quale si sarà dichiarato non esser luogo a procedimento per *mancanza od insufficienza* d'indizi di reità, non potrà più essere molestato per lo stesso fatto, salvo che sopravvengano nuove prove a suo carico, siccome è detto nell'art. 445.

Ove siasi fatta opposizione all'ordinanza, apparterrà alla sezione d'accusa di apprezzare le nuove prove: in mancanza di opposizione il giudice istruttore dovrà procedere, e sarà statuito da lui o dalla Camera di consiglio secondo le distinzioni sopra prescritte.

Il senatore Miraglia *junior* a questo articolo propone un emendamento, per il quale mi pare che anche questo articolo dovrà essere rinviato all'Ufficio centrale.

Senatore MANFREDI, *relatore*. Sissignore.

PRESIDENTE. Così essendo, proporrei che si rimandasse il seguito della discussione a domani. In tal modo potremo fare un lavoro più efficace.

Prego intanto l'Ufficio centrale di voler esaminare gli articoli sospesi per poterne riferire domani al Senato.

Domani alle 2 pom. seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione del seguente progetto di legge:

Modificazioni ad alcune disposizioni del Codice di procedura penale riguardanti la citazione direttissima e la citazione diretta, i mandati di comparizione e di cattura, la conferma e la revocazione dei mandati di cattura, la libertà provvisoria, le ordinanze e le sentenze istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale e i giudizi di appello (*Seguito*).

Dichiaro chiusa la votazione.

La seduta è sciolta (ore 5 e 15).